

Legge federale sul trasporto pubblico (LTP)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2005¹,
decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 1985² sul trasporto pubblico è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione
Concerne soltanto il testo tedesco e francese

Titolo

Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Legge sul trasporto di merci, LTM)

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica al trasporto di merci da parte delle imprese ferroviarie, delle imprese di trasporto a fune e delle imprese di navigazione concessionarie.

² L'articolo 3 capoversi 1 e 4 e gli articoli 7–14, ad eccezione dell'art. 8a, si applicano soltanto al trasporto di merci su commissione.

³ Le disposizioni della presente legge sono imperative per il trasporto di merci su commissione.

⁴ Per il trasporto di merci non su commissione sono imperative le disposizioni concernenti la responsabilità (art. 39–48) e i rimedi giuridici (art. 50). Le altre disposizioni si applicano laddove il contratto non preveda altrimenti.

⁵ La legge è applicabile sul territorio svizzero, salvo disposizione contraria di una convenzione internazionale.

¹ FF 2005 2183

² RS 742.40

Art. 2 lett. c–e, g e h

Nella presente legge si intendono per:

- c. Impresa: un'impresa di trasporto titolare di una concessione o autorizzazione federale ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie oppure ai sensi della legge del ...⁴ sul trasporto di viaggiatori, se trasporta merci;
- d. Stazione: una stazione ferroviaria, una fermata ferroviaria o un imbarcatoio;
- e. Veicolo: un veicolo a motore utilizzato per il trasporto di merci, un carro merci o un battello, come anche una cabina, un contenitore o il sedile di un impianto di trasporto a fune;
- g. *Abrogata*;
- h. Documento di trasporto: una ricevuta dei bagagli o un altro certificato di trasporto.

Art. 3 cpv. 1 lett. a, 2 e 3

¹ Le imprese eseguono ogni trasporto, purché:

- a. il mittente si sottoponga alle disposizioni legali e tariffali.

² *Abrogato*

³ Il Consiglio federale determina le cose che, per ragioni di sicurezza o d'igiene, sono escluse dal trasporto o ammesse soltanto a certe condizioni.

Art. 4 Trasporto di merci pericolose

¹ Il Consiglio federale emana disposizioni speciali sul trasporto di merci pericolose.

² Il Dipartimento può affidare l'autorizzazione o il controllo degli imballaggi di merci pericolose ad aziende o organizzazioni che garantiscono un operato conforme alle prescrizioni.

Art. 6

Abrogato

Art. 7 cpv. 2

² L'impresa che intende cessare il servizio di una stazione per una o più categorie di traffico consulta previamente i Comuni interessati. L'impresa decide definitivamente.

³ RS 742.101

⁴ RS ...; RU ... (FF 2005 2313)

Art. 8 Prestazioni commissionate dai poteri pubblici

¹ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni in qualità di committenti possono convenire con le imprese prestazioni che esse non potrebbero offrire se si attenessero a una gestione improntata ai principi dell'economia aziendale.

² A tale scopo essi indennizzano le imprese per i costi non coperti pianificati oppure stanziando contributi per gli investimenti necessari.

³ Per promuovere il trasporto di merci per ferrovia la Confederazione può concedere aiuti finanziari o mutui senza interessi a favore dei relativi investimenti.

⁴ Si applicano per analogia le disposizioni della legge del ...⁵ sul trasporto di viaggiatori relative alla presentazione dei conti e dichiarate applicabili dal Consiglio federale.

Art. 8a Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza

¹ In situazioni speciali e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 3: Tariffe del trasporto di merci su commissione

Art. 11

Abrogato

Titolo prima dell'art. 13

**Sezione 4:
Trasporti e instradamento per il trasporto di merci su commissione**

Art. 13 cpv. 2

² A tal fine stabiliscono tariffe e documenti di trasporto comuni.

Capitolo 2 (art. 15–23)

Abrogato

⁵ RS ...; RU ... (FF 2005 2313)

Art. 40 Responsabilità dell'impresa per le incombenze di servizio

L'impresa risponde del danno causato dalle persone che occupa per il trasporto, nell'esercizio delle loro incombenze di servizio. Sono considerati tali anche i mandatarî di prestazioni di trasporto e i loro impiegati.

Art. 42 cpv. 2

² Sono tuttavia ammesse le limitazioni convenzionali della responsabilità per merci:

- a. il cui trasporto è particolarmente difficile o comporta rischi particolari;
- b. trasportate a una tariffa eccezionale (art. 9 cpv. 2) o secondo accordi speciali (art. 10 cpv. 2).

Art. 43 lett. a e b

Abrogate

Art. 45 Estinzione delle pretese

¹ Le pretese contro l'impresa si estinguono non appena l'aveute diritto ritira la merce.

² Le pretese non si estinguono:

- a. se l'aveute diritto prova che il danno è stato cagionato intenzionalmente o per negligenza grave;
- b. in caso di inosservanza del termine di resa, se è fatto reclamo entro 30 giorni;
- c. in caso di perdita parziale o di danneggiamento accertati prima che l'aveute diritto abbia preso in consegna la merce o se il danno non è stato accertato per colpa dell'impresa;
- d. in caso di danno non apparente alla merce, accertato entro i termini stabiliti dal Consiglio federale, se l'aveute diritto prova che il danno si è verificato nell'intervallo tra l'accettazione al trasporto e la riconsegna.

Art. 48 Diritto di pegno

L'impresa ha sulla merce i diritti di un creditore pignoratorio per tutti i crediti risultanti dal contratto di trasporto. Questi diritti sussistono fintanto che la merce si trova in possesso dell'impresa o di un terzo al quale può chiederne la restituzione.

Art. 49a Vigilanza

Il trasporto di merci di cui all'articolo 1 capoverso 1 sottostà alla vigilanza dell'Ufficio federale. Quest'ultimo è abilitato ad abrogare decisioni e istruzioni di organi o servizi delle imprese o a impedirne l'applicazione qualora infrangano la presente legge, l'autorizzazione o accordi internazionali oppure ledano importanti interessi nazionali.

Art. 51 Delitti

¹ Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene a una disposizione esecutiva della presente legge, la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

² Se le infrazioni di cui al capoverso 1 sono commesse nell'azienda di una persona giuridica di diritto pubblico o privato o di una società commerciale, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; tuttavia, la persona giuridica o la società commerciale risponde solidalmente della multa e delle spese.

Art. 51a Perseguimento d'ufficio (*nuovo*)

I reati punibili secondo il Codice penale⁶ sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il servizio:

- a. impiegati di imprese che trasportano merci ai sensi dell'articolo 1;
- b. persone incaricate di svolgere determinate mansioni al posto degli impiegati di cui alla lettera a.

Art. 51b Competenza (*nuovo*)

¹ Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente sezione spettano ai Cantoni.

² Le sentenze e i decreti di abbandono devono essere trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale al Ministero pubblico della Confederazione a destinazione del Consiglio federale.

Art. 52 cpv. 3

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

